

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
Direzione Generale del Demanio  
Marittimo e dei Porti

Roma, 5 AGO.1963

Divisione I Sez.II  
Prot. n. 516377/A2.16

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO	
Prot. N.	19463
Data	12 AGO 1963
Est.	<i>Mc</i>

OGGETTO: Concessioni di beni demaniali marittimi a Cooperative di  
Pescatori.

CIRCOLARE N.63 Serie II  
Titolo: Demanio Marittimo

- Al Consorzio Autonomo del Porto di  
GENOVA
- All'Ente Autonomo del porto di  
NAPOLI
- Al Provveditorato al porto di  
VENEZIA
- All'Ente Autonomo del porto di  
PALERMO

Com'è noto l'art. 48 -lettera e) - del vigente Testo Unico delle Leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n.1604, stabilisce che le Società Cooperative di pescatori lavoratori ed i Consorzi fra le Cooperative stesse, sono ammessi a godere della concessione, per l'esercizio delle proprie attività, di aree e di fabbricati demaniali marittimi col pagamento di un canone a titolo semplicemente ricognitorio.

E' noto inoltre che l'art. 39 del Codice della Navigazione stabilisce invece che il canone ricognitorio è applicabile alle concessioni assentite ad enti pubblici e privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, mentre l'art. 37 del

.../...

Bar/g

relativo Regolamento di esecuzione precisa che s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.


E' sorto quindi il dubbio se le norme speciali recate nella materia dal citato Testo Unico debbano considerarsi tuttora in vigore o se le stesse siano, invece, da ritenere abrogate a seguito dell'emanazione del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento.

Questo Ministero ha esaminato attentamente la questione, di intesa con il Ministero delle Finanze ed è pervenuto alla conclusione che la disposizione di cui al sopra citato art. 48- lettera e) - del T.U. delle Leggi sulla pesca deve ritenersi tuttora in vigore, costituendo essa una norma speciale che regola una materia nella quale non ricorrono i presupposti di applicazione delle norme di carattere generale del Codice della Navigazione e non essendo stata la disposizione stessa abrogata nè implicitamente nè espressamente dall'art.1329 del detto Codice.

Pertanto, per le concessioni di aree e di beni demaniali marittimi a favore di Cooperative di pescatori ed a Consorzi fra le stesse dovranno essere stabiliti canoni meramente ricognitori - nella misura minima di lire 5000 annue fissata, in via generale, dalla legge 21 dicembre 1961, n.1501 - a condizioni peraltro: che trattisi di cooperative di lavoratori della pesca; che i beni e le aree siano destinati allo svolgimento di attività strettamente connesse allo esercizio della pesca; che gli enti concessionari assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimeposte ed ogni altro tributo fondiario o consorziale; che gli enti stessi assumano l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi.

Si prega di assicurare.

PER COPIA CONFORME  
IL Direttore di Divisione



IL MINISTRO  
F.to Dominedò

19.4070 30 ( 22-1-63